

Pubblicato il 11/01/2018

N. 00273/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10181/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10181 del 2016, proposto da:

Vincenza Vitale, Mariagrazia Addolorata Fumarola, Tiziana Spagnolo, Maria Rosa De Trane, Azzurra Zuccala', Anna Lucia Bolognese, Maria Antonietta D'Agnano, Paola Leopizzi, Anna Luce Poto, Federica Martina, Rita Filomena Vetrugno, Maria Daniela Gorgoni, Giovanna Bello, Grazia Francavilla, Federica Lezzi, Flavia Cipolla, Rosanna Pinca, Simona Rolli, Valeria De Razza, Gianna Cinzia Bosoni, Giovanna Cazzato, Valentina Serra, Veruska Torsello,

Maria Gabriella Valzano, Stefania Vissicchio, Debora Incorvaia, Anna Bono, Antonella D'Amico, Franca Garganese, Angela Piconese, Rossella Piconese, Silvia Ingrosso, Pamela Mariano, Ilaria Aventaggiato, Agata Cancelliere, Giorgia Anna Polito, Daniela Blaco, Elisabetta Sansone, Alessandra De Benedittis, Salvatore Toma, Manuela Leone, Elena Cavaleri, Anna Rita Fasano, Martina Cuppone, Cosimo Antonio Miglietta, Chiara Perrone, Paola Perrone, Ilaria Sofia Lega, Antonella Galeone, Gabriella Micello, Maria Pelia Rosafio, Monica Perrone, Monalda Anna Nestola, Dalida Giuseppa Napoli, Cristina Carretta, Valeria Calabro, Lorena Martano, Antonia Natalia Romano, Rita Maria Cataldi, Patrizia Scialpi, Doriana Macchia, Emanuela Tommasi, Tiziana Paola Perrone, Lucia Anglano, Giulietta De Luca, Giuliana Liana Orlandi, Katia Cascione, Francesca Solida, Luigi Zezza, Valentina Anna Nocera, Maria Pompea Antonucci, Carmen De Rinaldis, Annamaria Calo', Daniela Zocco, Francesco De Filippis, Alessandra Tafuro, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Manca, Amina L'Abbate, con domicilio eletto presso lo studio Amina L'Abbate in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia - Ambito Territoriale di Lecce, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ambito Territoriale di Brindisi, Usr Toscana Ambito Territoriale di Firenze, Usr Lazio Ambito Territoriale di Roma, Usr Lombardia Ambito Territoriale di Milano, Usr Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ambito Territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Valentina Caleprico, Vita Patrizia Maci non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

d.m. 495 del 22.06.2016 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 - operazioni di carattere annuale nella pare in cui non prevede l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria mediante diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia - Ambito Territoriale di Lecce e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ambito Territoriale di Brindisi e di Usr Toscana Ambito Territoriale di Firenze e di Usr Lazio Ambito Territoriale di Roma e di Usr Lombardia Ambito Territoriale di Milano e di Usr Lombardia Ambito Territoriale di Bergamo e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ambito Territoriale di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Letti i precedenti cautelari della Sezione nn. 4647/2017 e 4739/2017 del 13 settembre 2017, n. 4881/2017 del 15 settembre 2017;

Considerato che, avuto riguardo all'orientamento della Sezione in materia con specifico riferimento all'inammissibilità del ricorso proposto avverso i successivi decreti ministeriali di aggiornamento della c.d. GAE nel caso in cui i ricorrenti non siano tempestivamente insorti nei confronti del d.m. MIUR n. 235 del 2014 e dei provvedimenti di chiusura della GAE (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, n. 8623/2017), non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso;

che inoltre, nelle more della redazione della presente sentenza, è stata pubblicata la decisione n.11 del 2017, con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato come "Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296"; considerato dunque che il ricorso deve essere respinto, pur potendosi compensare le spese del giudizio atteso il contrasto giurisprudenziale prima esistente in subiecta materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO